Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE — ART. 63 CGS – NUOVI ELEMENTI – ACQUISIBIL IN MOMENTO SUCCESSIVO RISPETTO AL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE – CAUSA DI FORZA MAGGIORE DIMOSTRAZIONE – NECESSITÀ –

Descrizione

Il soggetto ricorrente ex art. 63 CGS deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione siano stati acquisibili (e acquisiti) per cause di "forza maggiore" solo in momento successivo rispetto al termine per proporre ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere portata all'attenzione dell'organo decidente l'oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine "ordinario" suddetto. Pertanto, l'omesso esame di fatto decisivo acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall'inerzia della parte incolpata. Una diversa interpretazione in merito alla "rigidità" dei presupposti del giudizio "rescindente", determinerebbe altrimenti il rischio che il semplice rinvenimento di nuove opportunità istruttorie travolga la certezza e definitività delle decisioni federali. Pertanto è inammissibile la revisione/revocazione ai sensi dell'art. 63, cit., allorché il documento sia stato richiesto dopo il deposito della decisione impugnata, senza che vi fosse stata alcuna precedente attivazione della parte onerata, in base a canoni di ordinaria diligenza e in assenza di "forza maggiore" o "fatto altrui" incontrollabili dall'interessato ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 39/CFA/2020-2021).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 61/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

art. 63 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0061 CFA del 13 gennaio 2022 (U.S.D. Montecchio Precalcino-sig. Giulio Costa)